

ANALISI

# Accordi liberi per l'orario

**L**a circolare ministeriale n. 1/2004 sul lavoro a progetto incassa un altro parere favorevole da parte della magistratura.

Dopo le sentenze dei tribunali di Torino, Ravenna e Modena è ora il Consiglio di Stato, con decisione depositata il 3 aprile scorso, a confermare come i connotati della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto «siano stati bene messi in luce» dalla direttiva del Welfare. Un risultato di tutto rilievo ma anche prevedibile in ragione dei profili di forte continuità tra l'impostazione accolta dalla legge Biagi e gli orientamenti della giurisprudenza in materia qualificazione dei rapporti di lavoro.

Superando equivoci e incertezze interpretative imputate, in modo forse affrettato, a una pessima qualità tecnica della riforma, il Welfare era in effetti subito intervenuto per chiarire il cardine della nuova disciplina. E cioè che il lavoro a progetto non sostituisce né modifica l'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile. Piuttosto, alla

luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale che enfatizza il requisito della autonomia nello svolgimento della prestazione di lavoro, il decreto legislativo n. 276/2003 si è limitato a imporre alle parti contrattuali di predeterminare in anticipo le modalità concrete di esecuzione del contratto da parte del collaboratore. Di modo che sia il requisito del risultato finale ad assumere un rilievo pratico decisivo. Nulla di nuovo dunque, se non una trasposizione in legge di taluni principi da tempo affermati dalla magistratura in funzione dell'obiettivo di contrastare in modo sistematico l'utilizzo improprio, e talora fraudolento, delle collaborazioni coordinate e continuative.

Come argomenta il Consiglio di Stato le coordinate destinate a delineare il perimetro esterno della autonomia del collaboratore dovranno essere pertanto ravvisate: a) nello svolgimento di una attività lavorativa, contrattualmente definita e funzionalizzata alla realizzazione del progetto ("vincolo teleologico"); b) nella necessaria coordina-

zione tra collaboratore e committente ("nesso organizzativo"), e c) nell'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione ("elemento negativo"). È proprio su quest'ultimo elemento che il Consiglio di Stato offre un importante chiarimento che contribuisce a una più esatta delimitazione dell'ambito di applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto.

L'oggetto della controversia riguardava l'esclusione di una cooperativa sociale da una procedura selettiva per l'affidamento di un appalto pubblico, sul semplice presupposto che detta cooperativa si avvaleva di collaboratori a progetto. Là dove il disciplinare imponeva invece la fornitura di unità di personale nei giorni e per tutto l'orario di apertura al pubblico del servizio da affidare in appalto. Nel dichiarare la illegittimità della esclusione, il Consiglio di Stato rileva ora l'indebita contaminazione tra i concetti di "assenza di orario di lavoro" e di "irrelevanza dell'orario di lavoro".

Per il Consiglio di Stato non rileva il «concerto» sui tempi richiesti

Affermare l'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione non significa affatto che alle parti di un contratto di lavoro autonomo, come è pur sempre quello nella modalità a progetto, sia drasticamente precluso di accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo contrattualmente individuato. Siffatta eventuale predeterminazione resta infatti ai margini della configurazione del programma negoziale e, in questa accezione, appare irrilevante nel senso che non costituisce l'elemento caratterizzante del rapporto di collaborazione, il cui connotato essenziale è piuttosto rappresentato da un risultato che va realizzato in regime di autonomia. Tanto è vero che, se cioè non fosse possibile, la stessa procedura di appalto sarebbe stata inficiata finendo infatti per configurare una ipotesi illecita di somministrazione di mere energie lavorative.

**MICHELE TIRABOSCHI**



[www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it)

